

# **COMUNE DI CERVIA**

**(PROVINCIA DI RAVENNA)**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO  
ECONOMICO A SOSTEGNO DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE  
DELLE MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAPORE DI SALE**

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto**

**Art. 2 – Contributo**

**Art. 3 – Durata**

**Art. 4 – Azioni del Comune**

**Art. 5 – Azioni del beneficiario**

**Art. 6 – Assicurazioni**

**Art. 7 – Rideterminazione e revoca del contributo**

**Art. 8 - Estensioni**

**Art. 9 – Rilevazione dei livelli quali**

**Art. 10 – Rinvio**

**Art. 11 - Registrazione**

### **Art.1 OGGETTO**

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 5 del *Regolamento comunale per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà*, la presente convenzione regola l'assegnazione di un contributo finanziario a sostegno del progetto di valorizzazione e qualificazione dell'evento denominato SAPORE DI SALE.

### **Art. 2 – CONTRIBUTO**

Al beneficiario è assegnato il contributo di €\_\_\_\_\_ che verrà liquidato in due tranches pari al 50% dell'importo complessivo, la prima entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, la seconda entro tre mesi dalla conclusione dell'iniziativa, su presentazione di una relazione consuntiva dell'attività svolta e di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il raggiungimento delle finalità esplicitate in sede progettuale, le spese sostenute e le entrate conseguite.

### **Art. 3 - DURATA**

La presente convenzione è efficace dalla data di esecutività della determinazione di assegnazione del contributo con la quale si approva il progetto, fino al 31/12/2016.

#### **Art. 4 - AZIONI DEL COMUNE**

Al fine di assicurare la piena realizzazione del progetto il Comune:

1. fornirà tutte le informazioni necessarie ad agevolarne la piena realizzazione;
2. concederà l'uso gratuito degli spazi pubblici individuati nel progetto selezionato;
3. concederà l'uso gratuito delle attrezzature di propria titolarità, compatibilmente con le disponibilità e nel rispetto delle procedure ordinarie;
4. consentirà al beneficiario di sfruttare la notorietà dell'evento al fine di reperire ed incamerare risorse finanziarie pubbliche o private correlate a forme di contribuzione o sponsorizzazione;
5. collaborerà con il proprio ufficio stampa alla massima diffusione dell'evento.

#### **Art. 5 - AZIONI DEL BENEFICIARIO**

Il beneficiario:

1. sosterrà integralmente i costi di attuazione del progetto compresi quelli afferenti la promozione;
2. si accollerà gli oneri relativi all'allestimento dei singoli eventi compresi quelli concernenti collaudi, agibilità, assistenza audio/luci e sicurezza delle aree coinvolte;
3. impiegherà personale adeguatamente formato alla gestione degli eventi previsti nel progetto;
4. delimiterà e presidierà sotto la propria responsabilità e nel rispetto della vigente normativa le aree coinvolte dai singoli eventi;
5. utilizzerà in tutto il materiale promozionale eventualmente prodotto il logo istituzionale turistico.

È responsabilità del beneficiario svolgere tutte le attività inerenti la realizzazione del progetto nel pieno rispetto di ogni vigente normativa di legge.

#### **Art. 6 – ASSICURAZIONI**

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed infortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico del beneficiario, il quale ne è il solo responsabile.

In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è parimenti a carico del beneficiario, intendendosi integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Il beneficiario dovrà pertanto stipulare con primaria compagnia di assicurazioni un contratto di assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi) e R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera) con un massimale di copertura del rischio almeno pari a € 5.000.000,00 (cinquemilioni), a garanzia dei rischi connessi alla realizzazione della manifestazione.

La polizza, in caso di affidamento, dovrà essere consegnata in copia al Servizio comunale competente al massimo entro il giorno antecedente all'avvio delle operazioni di allestimento a pena di decadenza dalla convenzione.

#### **Art. 7 - RIDETERMINAZIONE E REVOCA DEL CONTRIBUTO**

La liquidazione del saldo del contributo potrà essere rideterminata o revocata con recupero, anche integrale, delle assegnazioni già corrisposte, nel caso di sostanziali difformità fra il progetto presentato e le azioni concretamente realizzate, nonché ove si riscontrino gravi irregolarità o ritardi pregiudizievoli al buon esito delle attività e delle iniziative supportate. Tali difformità dovranno essere contestate al beneficiario per iscritto dal Dirigente del Settore Competente entro 3 mesi dal termine della manifestazione, con assegnazione del termine di 15 giorni dalla notifica per la produzione di eventuali controdeduzioni.

#### **Art. 8 – ESTENSIONI**

Poiché fra gli scopi della manifestazione rientra anche quello di perseguire, in termini coordinati ed omogenei, la valorizzazione di un'area dal forte significato evocativo-simbolico, il Comune di Cervia, nel rispetto delle logiche che sottendono alla presente assegnazione, potrà eventualmente sostenere, con distinti atti, la realizzazione di ulteriori eventi dalla forte matrice identitaria legati ai luoghi dell'oro bianco e realizzati dal beneficiario stesso.

#### **Art. 9 - RILEVAZIONE DEI LIVELLI QUALITATIVI**

Al fine di procedere alla profilazione del pubblico interessato alla manifestazione e di rilevare il grado di soddisfazione dei partecipanti il beneficiario, nel corso della rassegna, somministrerà questionari di gradimento elaborati in accordo con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 10 – RINVIO**

Alla convenzione si applicano in via diretta tutte le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per la concessione di forme di sostegno in attuazione del principio di sussidiarietà approvato con deliberazione di C.C. n. 63/2006, al quale si fa espresso rinvio.

#### **Art. 11 – REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 9 della tariffa, parte I del DPR n. 131 del 26.04.1986.

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico del beneficiario.